



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 febbraio 2014
(OR. en)**

5577/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0359 (NLE)**

**MIGR 8
COEST 17**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda) / Consiglio
Oggetto:	Adozione della decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan

1. Il 19 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di riammissione tra l'Unione europea e l'Azerbaijan (doc. 17781/1/11). La decisione autorizzava la Commissione a negoziare a nome dell'Unione e le dava le necessarie direttive di negoziato a tal fine.
2. Il progetto di accordo di riammissione, trasmesso dalla Commissione alle autorità dell'Azerbaijan, è stato esaminato in vari cicli di negoziato ed è stato siglato il 29 luglio 2013.

3. Con lettera ricevuta il 29 ottobre 2013 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e l'Azerbaijan (doc. 15493/13). Il testo dell'accordo da firmare era allegato al progetto di decisione.
4. Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
5. Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
6. Il Comitato dei rappresentanti permanenti potrebbe confermare l'accordo raggiunto in merito alla decisione sulla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e l'Azerbaijan, e suggerire al Consiglio:
 - di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione (doc. 15593/13) relativa al suddetto accordo (doc. 15594/13), il cui testo è stato messo a punto dai giuristi-linguisti;
 - di decidere, in preparazione della futura conclusione del suddetto accordo, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la trasmissione al Parlamento europeo del progetto di decisione concernente la conclusione di detto accordo (figurante nel documento 15596/13) e dell'accordo (doc. 15594/13) per approvazione successivamente alla firma dell'accordo stesso.